

PROVV.TO N.  
50/2010**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TERNI**

Via Cassian Bon 1/A - Tel. 0744/403585 fax 0744/436829

R. G. n. 2850/010

Il Giudice di Pace di Terni, Avv. Giuseppe Quirico, decidendo sul ricorso avverso Decreto di espulsione n. 194/10 emesso dal Prefetto di Terni il 12. 08. 2010 nei confronti di \_\_\_\_\_ s, come identificato in atti e notificato in pari data;

premessò

che il ricorrente, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dall'Avv. Cristina Lovise e dall'Avv. Francesco Di Pietro, come da delega a margine dell'atto introduttivo, depositato presso il su intestato Ufficio in data 6. 10. 010, proponeva ricorso avverso provvedimento di espulsione n. 194/10, emesso dal Prefetto di Terni in data 12. 08. 010, con il quale veniva decretata l'espulsione di \_\_\_\_\_ s dal territorio nazionale perchè il permesso di soggiorno di cui era titolare era scaduto da oltre 60 giorni, senza che lo stesso avesse provveduto a chiederne il rinnovo;

che il Giudice di Pace fissava udienza in camera di consiglio al 18. 10. 010;

che all'udienza fissata erano presenti per la Prefettura di Terni il Funzionario Amministrativo Dott.ssa \_\_\_\_\_ e per il ricorrente l'Avv. Cristina Lovise, che chiedeva termine per esame della memoria prefettizia e replica;

che all'udienza del 25. 10. 010, fissata per la discussione, sulle conclusioni delle parti, il Giudice si riservava la decisione.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorrente, muovendo dalla stessa fattispecie sanzionata con il decreto di espulsione opposto, e cioè il mancato rinnovo del permesso di soggiorno nel termine di cui all'art. 13 D. Lgs. n. 286/98, sosteneva di essere entrato in Italia con regolare visto d'ingresso e che, a seguito di istanza, gli veniva rilasciato il permesso di soggiorno per motivi di studio, con scadenza il 31. 03. 010, e ne aveva chiesto il rinnovo in data 23. 09. 010, essendo tuttora in attesa della decisione della P. A.

Rilevava di essere stato sempre in possesso, anche tuttora, dei requisiti previsti dalla legge per la permanenza nel territorio nazionale (superamento, con ottimi risultati, degli esami universitari presso la Facoltà di Filosofia dell'Università Pontificia Salesiana; assenza di denunce e di condanne penali e perfetta integrazione nel contesto culturale e sociale; regolare sostentamento da parte della famiglia). La mancata, tempestiva, richiesta di rinnovo

del permesso di soggiorno era dovuta al momento di grave esaurimento fisico ed emotivo, conseguenti a dolorose vicende familiari, conservando, peraltro, i requisiti sostanziali per il soggiorno in Italia. Si doleva, pertanto, dell'adozione del provvedimento espulsivo, motivato esclusivamente dall'irregolarità amministrativa del ritardo del rinnovo del permesso di soggiorno e richiamava, a sostegno dell'assunto, il conforme principio sancito in materia dalla Suprema Corte a SS. UU. Produceva ampia documentazione comprovante le circostanze dedotte nel ricorso.

Si costituiva la Prefettura di Terni con propria memoria, con la quale contestava i motivi dedotti dal ricorrente, sottolineando la legittimità del provvedimento espulsivo adottato nel rispetto della vigente normativa, per la specifica fattispecie di cui all'art. 13, c. 2 lett. b) del D. Lgs. n. 286/98.

----

Non vi è dubbio che, ai fini della presente decisione, non possa prescindersi dalla valutazione della situazione di fatto, quale rappresentata e documentata nel ricorso, tenute nel dovuto conto anche le argomentazioni della Prefettura resistente.

Peraltro, considerato che il giudice ordinario nella materia in questione è tenuto a verificare la legittimità del provvedimento adottato dall'Autorità amministrativa, occorre accertare se tale situazione sia tale da integrare, in qualche modo, una fattispecie che legittimamente possa portare all'accoglimento del ricorso in esame.

Sotto questo profilo, va subito rilevato che si è in presenza di un mancato rinnovo, nei termini di legge, del permesso di soggiorno già in possesso del ricorrente, fattispecie valutata dal legislatore in modo meno grave delle altre previste dallo stesso art. 13 D. Lgs. n. 286/98, comportando la stessa la semplice intimazione a lasciare il territorio nazionale – salvo il caso di pericolosità, non riscontrato nel provvedimento in esame – e non già il più coercitivo strumento dell'accompagnamento o del trattenimento.

Inoltre, per il caso in esame, proprio in considerazione dello svolgersi dei fatti e della relativa valutazione, sembra possibile, in primo luogo, richiamare una esemplare sentenza della Suprema Corte in materia di ritardata richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno.

La Corte, nel sancire la mancata automaticità dell'espulsione in caso di ritardo nella richiesta di rinnovo del permesso, a differenza del caso di mancata richiesta, motivava la propria decisione attraverso un'interpretazione della norma di cui all'art. 11 L. n. 40/98 (ora art. 13 D.Lgs. n. 286/98), che teneva conto delle istanze di solidarietà che aveva ispirato il legislatore del '98, in aderenza ai precetti di cui all'art. 2 Cost., istanze che pure possono cedere, quando siano in gioco esigenze di presidio delle frontiere e di ordinata regolamentazione del flusso migratorio, tali da implicare l'automatismo dell'espulsione.

*"...Il che non pare prospettabile nei confronti di stranieri già autorizzati a soggiornare nel*

al

*territorio dello Stato e rispetto ai quali venga in discussione solo la prosecuzione di tale soggiorno.*

*Potendo anzi considerarsi che, proprio agli effetti di un più efficiente controllo e di una maggiore trasparenza del flusso migratorio, il superamento dell'automatismo dell'espulsione a fronte di meri ritardi nella presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, consenta di evitare l'ingresso in clandestinità di quei soggetti che - per avere, per ignoranza, errore o dimenticanza, fatto scadere il termine per il rinnovo - potrebbero vedersi, altrimenti, costretti ad una tal scelta, per non avere più un valido permesso di soggiorno e non poterne domandare tardivamente il rinnovo senza andare incontro ad una espulsione automatica." (CASS. n. 6374/99).*

A conferma di tale principio ed, anzi, con espresso riferimento alla citata sentenza, è poi intervenuta la pronuncia a SS. UU. della Suprema Corte - correttamente richiamata dall'istante - che, eliminando l'incertezza della Sezione remittente, ha decisamente escluso l'automatismo dell'espulsione in caso di ritardo nella richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, così motivando: *"Ai sensi dell'art. 13, comma secondo, lett. b), del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), la spontanea presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno oltre il termine di sessanta giorni dalla sua scadenza non consente l'espulsione automatica dello straniero, la quale può essere disposta solo se la domanda sia stata respinta per la mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti dalla legge per il soggiorno dello straniero sul territorio nazionale, mentre il ritardo nella presentazione può costituirne solo indice rivelatore nel quadro di una valutazione complessiva della situazione in cui versa l'interessato."*

Il principio appare correttamente applicabile al caso di specie, ove il ricorrente, in possesso di regolare permesso, ha presentato, sia pure in ritardo, la richiesta di rinnovo.

Sarà pertanto, in armonia con i principi sanciti nella citata sentenza, in sede di delibazione della domanda di rinnovo della richiesta (che il ricorrente ha proposto, proprio per gli interessi nel nostro Paese) che le competenti autorità potranno valutare l'eventuale, sopravvenuta mancanza dei requisiti per il soggiorno, unitamente alle *"...circostanze, di segno positivo, come quelle, ad esempio, legate alla condotta pregressa del richiedente, al suo radicamento sul territorio, al possesso... di titolo per l'acquisto della cittadinanza ecc."* (CASS. n.6374/99 cit.).

Visto anche il grado di inserimento raggiunto dal ricorrente nel contesto sociale e culturale del nostro Paese, come ampiamente documentato, e la conseguente prognosi di favorevole

esito della procedura di rinnovo, non può che concludersi, per quanto sopra esposto, per l'accoglimento del ricorso.

**P. Q. M.**

Il Giudice di Pace, ai sensi dell'art. 13, comma 8 del D. Lgs. 25. 07. 1998 n. 286, come modificato dal D. L. n. 241/04, convertito in L. n. 271/04, accogliendo il ricorso presentato da \_\_\_\_\_, annulla il Decreto di espulsione dal territorio nazionale emesso dal Prefetto di Terni il 12. 08. 2010, n. 194/10.

Si comunichi alle parti.


Terni, 29. 10. 2010

Il Cancelliere

IL CANCELLIERE - C1  
(Accoppiati F. g. Finzo)



Il Giudice di Pace  
Avv. Giuseppe Quirico



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE  
DI TERNI

Depositato in Cancelleria

il 30 OTT 2010

IL CANCELLIERE - C1  
(Accoppiati F. g. Finzo)

